



Milano, 09/06/2011

## REFERENDUM 12 E 13 GIUGNO 2011: I QUESITI SULL'ACQUA E IL NUCLEARE

### Posizione Lega Nord: libertà di scelta sui quesiti referendari

#### Appunti sui referendum

Il **referendum n. 1** propone l'abrogazione dell'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", e successive modifiche ed integrazioni, approvato dal Governo di centro-destra attualmente in carica. L'articolo, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, prevede per i servizi pubblici locali di rilevanza economica tre modalità di gestione: l'affidamento a soggetti privati attraverso gara, l'affidamento a società a capitale misto pubblico-privato, all'interno delle quali il privato deve detenere una partecipazione almeno del 40% e, per particolari e peculiari situazioni, anche l'affidamento a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "*in house*".

Tale referendum abrogativo, dunque, va a toccare una norma che non riguarda esclusivamente le risorse idriche ma i servizi pubblici locali in generale; in caso di vittoria dei SI' non verrebbe ripristinato l'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" cancellato dalle nuove norme ma "conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria [...] relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica" (sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 12 gennaio 2011). L'abrogazione dell'art. 23-bis non porterebbe quindi all'eliminazione dell'alternativa del privato ma determinerebbe come risultato più che altro quello di produrre un parziale riequilibrio del rapporto fra i diversi modelli gestionali. Si determinerebbe così un maggiore allineamento alla normativa europea, in questo campo meno stringente (per esempio non è previsto l'obbligo di partecipazione del privato nella percentuale del 40% nel caso di affidamento a società a capitale misto pubblico-privato), considerato che la stessa, non dimentichiamolo, prevede in tema di concorrenza, con l'articolo 106, comma 2 - ex articolo 86 del TCE - del nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvato dal Trattato di Lisbona, che: "*Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione*". E l'acqua, in base alla normativa italiana, rientra tra i servizi di interesse economico generale.

Proprio in risposta ai principi e alla giurisprudenza comunitari, nel nostro Paese è stata avviata una profonda revisione dei servizi pubblici locali che ha portato ad un progressivo processo di apertura del mercato a partire dal 1990 con la legge n. 142 di riordino degli Enti locali e culminato con l'approvazione dell'attuale norma, oggetto della proposta referendaria citata.

Durante tale lasso di tempo si sono susseguiti Governi di destra e di sinistra accomunati da una logica bipartisan in materia; si pensi, per esempio, che l'attuale segretario del Partito democratico Pierluigi Bersani in una lettera inviata al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua alla fine del 2009 evidenziava come, parlando della gestione dei servizi idrici, "...Anche le imprese private hanno dimostrato di possedere esperienze e capacità gestionali per poter adeguatamente competere. In questa pluralità di soggetti gestionali credo sia utile consegnare la scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici alle Regioni e agli Enti Locali presenti nell'ambito ottimale senza nessuna preclusione ed esclusione. Ciò che occorre evitare è una scelta basata su pregiudizi; quello che occorre è che il gestore, pubblico, privato o società mista, sia qualificato, competente, onesto, efficace, efficiente ed adeguatamente indirizzato e controllato dai competenti organismi pubblici...".

Con questo quesito referendario, in conclusione, ad essere in discussione, relativamente all'acqua, non è la proprietà delle reti e degli impianti del servizio idrico che l'attuale legislazione, senza equivoci, dispone essere pubblici quanto piuttosto la possibilità che la gestione possa essere affidata anche ai privati (oltre che al pubblico come già detto).

Il **referendum n. 2** propone l'abrogazione del comma 1, art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito". Tale disposizione permette al gestore del servizio idrico di ottenere profitti certi sulla tariffa, applicando sulla bolletta dei cittadini una quota del 7% quale remunerazione del capitale investito.

Nel campo della gestione dei servizi pubblici locali la concorrenza rappresenta lo strumento attraverso il quale superare la stagnazione che caratterizza molti contratti della pubblica amministrazione. L'intento è cogliere, in occasione della scadenza degli stessi, l'opportunità della messa a gara per la scelta del nuovo gestore nel rispetto della normativa, a meno di prevalenti interessi pubblici. La mancanza di una strategia liberista a livello locale, infatti, potrebbe finire per andare a discapito non solo dell'Ente stesso ma anche, e soprattutto, dei cittadini, con effetti negativi dal punto di vista economico e in termini di qualità del servizio erogato.

La situazione è più complessa, invece, per quello che riguarda i servizi idrici, settore questo rientrante fra quelli di interesse economico generale e perciò anch'esso sottoposto alle regole della concorrenza. Le attuali disposizioni legislative hanno introdotto gli ATO, ambiti territoriali ottimali, con lo scopo di creare ed organizzare il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) per ambiti provinciali; per tale servizio sono previste, fermo restando la proprietà pubblica di reti e impianti, la messa a gara secondo le disposizioni comunitarie ma anche la possibilità di gestione dello stesso attraverso strutture pubbliche (modello cosiddetto *in house*). L'obiettivo a cui bisogna mirare, partendo dal principio che l'acqua è un bene comune e un patrimonio dell'umanità, è che la parte pubblica possa continuare a svolgere un ruolo di controllo e vigilanza, nella consapevolezza dell'assoluta necessità di effettuare gli opportuni interventi di adeguamento delle strutture e fornendo, nel contempo, un servizio efficiente e di qualità ai cittadini a tariffe adeguate e sostenibili. La nostra posizione a difesa dell'acqua è dimostrata da anni di lotta su questo fronte; se la normativa nazionale ha previsto, fra l'altro, la possibilità della gestione pubblica del servizio idrico con le società *in house* questo è proprio grazie alla Lega Nord.

Il **referendum n. 3** propone l'abrogazione dei commi 1 e 8 dell'articolo 5 del D.L. 31 marzo 2011, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n.75 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo”*. Il comma 1 prevede che *“Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare”*.

Pertanto la vittoria dei SI' al presente quesito referendario porterà ad abrogare la decisione del Governo di non precedere più all'attuazione del programma sul nucleare (ma la finalità dei proponenti il referendum non era quella opposta?).

Il comma 8, invece, dispone che *“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri [...] adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo...”*.

In sostanza con il SI' l'Italia non potrà più procedere all'adozione di una propria Strategia energetica nazionale. Era questo l'obiettivo che volevano raggiungere i proponenti il quesito referendario? Può uno Stato rinunciare ad un proprio Piano nazionale di sicurezza e approvvigionamento energetico?

Con il decreto legge 34/2011, ed in particolare con i commi oggetto del referendum n. 3, il Governo ha recepito sostanzialmente le richieste dei promotori del quesito sul nucleare tanto da approvare l'interruzione del programma sullo sviluppo dell'energia nucleare e proponendo, nel contempo, di avanzare una nuova Strategia energetica che possa affrontare i problemi del nostro Paese in campo energetico.

Infatti, la versione iniziale del quesito in esame, oggetto della raccolta di firme da parte dei referendari, chiedeva l'abrogazione proprio di parte delle norme sul nucleare fra le quali il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 sulla localizzazione e realizzazione degli impianti nucleari; in seguito all'entrata in vigore del D.L. 34/2011, però, è intervenuta la Corte di Cassazione confermando da un lato la legittimità della consultazione elettorale e dall'altro modificando il testo di base. Ora, dunque, ci troveremo a votare per cancellare una norma che prevede di sospendere le decisioni in merito alla localizzazione di centrali nucleari e un'altra che propone l'avvio di una nuova Strategia energetica nazionale. Non si comprende perciò l'esultanza dei promotori referendari successivamente alla decisione della Corte quando, piuttosto, avrebbero dovuto gioire per il decreto approvato dal Governo.

Anche nel settore energetico, per concludere, devono essere applicati i principi del federalismo che deve vedere massimamente responsabilizzata ogni Regione nella scelta dell'opzione energetica più idonea al contesto di riferimento al fine di soddisfare il proprio fabbisogno di energia. E, recentemente, il Ministro per le Riforme Umberto Bossi ha auspicato, in merito al nucleare, che a decidere sia il territorio.